



## **IL PROCEDIMENTO UNITARIO**

**Cod. P23058**

**Date: 25-27 settembre 2023**

### **Il giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: svolgimento e disciplina**

MASSIMO FABIANI

Sommario: 1. Preambolo. – 2. Avvio del procedimento. – 3. Le opposizioni. – 4. Lo sviluppo del procedimento. – 5. La sentenza. – 6. L'oggetto dell'omologazione. – 7. Le verifiche del tribunale ai fini dell'omologazione. – 8. Il controllo sulla transazione fiscale. – 9. Il procedimento per le modifiche del piano. – 10. L'omologazione degli accordi di gruppo. – 11. Il procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. – 12. I controlli del tribunale. – 13. Conclusioni

\*\*\*

**1.** Il modello processuale del giudizio di omologazione (art. 48, commi 1, 2 e 3, CCII<sup>1</sup>) deve essere adattato nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione (art. 48, comma 4<sup>o</sup>). Infatti, il procedimento diretto alla omologazione dell'accordo è incastonato nelle griglie del procedimento unitario, alle cui regole si può fare rinvio, ma con alcune varianti posto che manca tutta la fase della procedimentalizzazione della raccolta del consenso, anche considerando che il debitore non subisce alcuno spossessamento (ancorché attenuato). Il procedimento di omologazione, nel caso degli accordi, "soffre" della contrazione delle attività e, quindi, la disamina non può non essere preceduta dalla lettura delle regole sulla fase introduttiva posto che, come è noto, non esiste una fase di ammissione come quella che conduce al decreto di apertura del concordato preventivo (art. 47).

---

<sup>1</sup> Di seguito gli articoli del Codice della crisi verranno citati senza la dicitura "CCII".

Nelle riflessioni che seguono non si prenderà, invece, posizione sulla fase che si apre con la domanda presentata ai sensi dell'art. 44, oggetto di altra Relazione, né si prenderanno in esame i relevantissimi del diritto dei contratti<sup>2</sup>.

**2.** Il procedimento inizia con il deposito della domanda del debitore<sup>3</sup> in tribunale (deposito del ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 1) e con la contestuale pubblicazione sul registro delle imprese della domanda, degli accordi e, si deve ritenere, anche, della attestazione (in funzione informativa per i creditori non aderenti) e del piano<sup>4</sup>. Con il deposito del ricorso in tribunale il debitore presenta anche tutta la documentazione indicata nell'art. 39. La domanda oltre alle formalità pubblicitarie è comunicata anche al pubblico ministero (art. 40 comma 3).<sup>5</sup>

Quando la domanda di omologazione si innesta in un procedimento avviato con la domanda di liquidazione giudiziale il tribunale (art. 40 comma 4) nomina un commissario giudiziale (sempre che la nomina non sia già stata disposta ai sensi dell'art. 44) quando ritiene che sia necessaria per tutelare gli interessi delle parti coinvolte.

Il commissario giudiziale, però, può essere nominato anche in altre occasioni ed in particolare quando: (i) è depositato un ricorso ai sensi dell'art. 61 e si tratta di stabilire se l'accordo ad efficacia estesa può danneggiare i creditori appartenenti alla categoria ma non aderenti; (ii) è depositato un ricorso e si chiede l'omologazione forzando la non adesione dell'Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali (art. 63 comma 2-bis). Il ruolo del commissario giudiziale, fuori dal contesto del periodo interinale di cui all'art. 44, è quello di organo della procedura avente il compito di coadiuvare il tribunale nella cognizione dei fatti, talché gli può essere richiesta una relazione funzionalizzata alla valutazione che il giudice deve compiere: ad esempio in tema di controllo sulle adesioni, in tema di trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale, in tema di omogeneità delle categorie.

Dall'iscrizione nel registro delle imprese inizia a decorrere il termine di giorni trenta per la proposizione di eventuali opposizioni alla omologazione (art. 48 comma 4), termine non soggetto alla sospensione feriale (art. 9 comma 1)<sup>6</sup>.

Come è agevole percepire il giudizio di omologazione è, dunque, introdotto con il primo atto del procedimento unitario, atto che già contiene la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

---

<sup>2</sup> MARCHEGIANI [2012]; ONORATO [2017]; UBERTAZZI [2014]; APPIO [2012].

<sup>3</sup> Il debitore è unico legittimato, v., C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

<sup>4</sup> Trib. Udine, 12 agosto 2021, ddc; D'ATTORRE [2022]; *contra*, Cass., 8 maggio 2019 n. 12064; App. Napoli, 26 luglio 2017, in Fallimento, 2018, 345; C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023].

<sup>5</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

<sup>6</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]. *Contra* D'ATTORRE [2022]

Il procedimento si radica con il ricorso, a prescindere dalla proposizione di opposizioni, e sebbene la norma dell'art. 48 non sembri lasciare spazio tra il ricorso e la fissazione diretta dell'udienza di omologazione, non si è escluso che il tribunale, prima ancora di emettere il decreto di fissazione dell'udienza, possa valutare in limine eventuali vizi, così da arrestare subito il procedimento<sup>7</sup>

**3.** I soggetti legittimati a proporre opposizione sono i creditori e, più genericamente, qualunque interessato. Quanto ai primi, possono opporsi all'omologazione i creditori non aderenti, mentre per i creditori aderenti non si può escludere un interesse ad opporsi all'omologazione quando chi ha prestato l'adesione scopra eventi non dichiarati dal debitore che se, prima, conosciuti avrebbero determinato una diversa scelta sul prestare il consenso<sup>8</sup>.

Per ciò che concerne gli altri interessati, debbono essere soggetti portatori di diritti la cui tutela può essere pregiudicata dall'omologazione degli accordi. L'opposizione all'omologazione non è un'impugnazione ma la sollecitazione rivolta al tribunale affinché la richiesta di omologazione non venga accolta. L'opposizione è uno strumento preventivo di reazione diretto a contrastare la propalazione di effetti che conseguirebbero all'accordo (se) omologato. In tale cornice, i soggetti legittimati ad opporsi sono soltanto coloro che vantano un diritto soggettivo che dall'omologazione degli accordi potrebbe subire una modifica (evidentemente, peggiorativa)<sup>9</sup>.

Al giudizio di omologazione, eventualmente inclusivo di opposizioni, possono partecipare anche i terzi che svolgano un intervento (nella forma del c.d. intervento "adesivo dipendente"), in quanto titolari di una posizione che non li legittima alla proposizione di domande ed eccezioni autonome, purché si ravvisi un interesse alla decisione (ad esempio il creditore aderente che è interessato al rigetto dell'opposizione).

Per ciò che attiene alla posizione del pubblico ministero va escluso che sia tenuto ad intervenire potendolo fare quando riconosce nel procedimento un pubblico interesse (art. 70 comma 3 c.p.c.) e ciò a prescindere dal fatto che chieda l'apertura della liquidazione giudiziale<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

<sup>8</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]. In tal senso potrebbe essere "recuperato" il disposto di cui all'art. 110 là dove si consente al creditore, su segnalazione del commissario giudiziale, di revocare il voto in sede di omologazione. *Contra* DEL ROSSO-MINAFRA [2023]

<sup>9</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]. Non condivisibile è Trib. Lecce, 22 novembre 2016, in *Dir. fall.* 2017, 1581 che ha escluso la legittimazione del creditore 'contestato' sul presupposto che in caso di accertamento positivo del credito avrebbe diritto al pagamento integrale, in quanto i creditori estranei, temendo di non percepire il pagamento possono essere interessati ad evitare gli effetti dell'omologazione, tra i quali quello dell'esenzione dall'azione revocatoria concorsuale.

<sup>10</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

Si discute, invece, sulla cd. legittimazione passiva; quando viene proposta un'opposizione, legittimato passivo è il debitore, ma anche tutti i creditori aderenti posto che sebbene l'oggetto del processo non sia la caducazione dell'accordo (che potrebbe resistere anche se non omologato), la pronuncia che rigetta la richiesta di omologazione produce effetti nei confronti di tutti i creditori anteriori. Per l'identica ragione, quando non vi sono opposizioni, il ricorso va rivolto nei confronti di tutti i creditori anteriori.<sup>11</sup>

Pertanto, anche nel caso degli accordi di ristrutturazione le opposizioni si inseriscono in una procedura già incardinata (dal ricorso ex art. 40): quello che cambia è soltanto il modo in cui si arriva all'omologazione dell'accordo, senza un *iter* di approvazione dello stesso, analogo a quello previsto per il concordato.

In modo simmetrico a quanto accade col concordato preventivo, le opposizioni sono presentate nella forma della memoria prevista dal comma 2 dell'art. 48 e sono, sostanzialmente, delle eccezioni.<sup>12</sup> L'unica differenza è che in questo caso il termine per il deposito non è quello dei dieci giorni prima dell'udienza, ma di trenta giorni dalla pubblicazione degli accordi. Se la domanda di omologazione riguarda un accordo ad efficacia estesa ai sensi dell'art. 61, poiché dalla sentenza di omologazione restano conformati i diritti del "creditore trascinato" (ovverosia quel creditore appartenente alla categoria omogenea ma che non ha prestato il consenso e che subisce gli effetti dell'accordo), per costoro il termine per proporre opposizione (sempre di trenta giorni) decorre dal giorno in cui ricevono la notificazione della domanda di omologazione<sup>13</sup> con annessi allegati dimostrativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della estensione degli accordi.

**4.** Il procedimento si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio con trattazione collegiale e designazione di un giudice relatore<sup>14</sup>. Dopo la designazione del giudice relatore, il presidente del tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio per consentire alle parti l'esercizio del diritto al contraddittorio, anche in assenza di opposizioni, e ciò induce a chiedersi se il decreto di fissazione dell'udienza debba essere predisposto dopo il deposito del ricorso per omologazione oppure alla scadenza del trentesimo giorno

---

<sup>11</sup> Per Cass., sez. un., 27 dicembre 2016 n. 26989, In caso di ricorso per cassazione del debitore avverso il decreto con cui la corte d'appello, provvedendo sul reclamo ai sensi dell'art. 183, 1° comma, richiamato dall'art. 182 bis, 5° comma, l. fall., nega l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriori alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.

<sup>12</sup> In senso contrario DEL ROSSO-MINAFRA [2023] che ritengono che l'opposizione vada radicata con ricorso ai sensi dell'art. 737 c.p.c.

<sup>13</sup> Anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c. secondo Trib. Ivrea, 20 febbraio 2023, ddc

<sup>14</sup> CECHELLA [2023]

dalla pubblicazione sul registro delle imprese (o, ancora, dal trentesimo giorno successivo alla notificazione ai creditori trascinati)<sup>15</sup>. La prima ipotesi pare preferibile perché l'attesa della scadenza del termine per le opposizioni potrebbe pregiudicare l'interesse del debitore e di tutti i creditori ad una celere omologazione.

Se si predilige questa soluzione il tribunale dovrà fissare una udienza (comunque necessaria)<sup>16</sup>, successiva ai trenta giorni, lasciando uno spazio minimo per consentire al debitore e ai creditori aderenti di contraddire sulle eventuali opposizioni.

Ancorché l'art. 48 comma 4 non preveda un contraddittorio sfalsato come nel comma 2 per il concordato, pare ragionevole – anche al fine di evitare ulteriori differimenti – che l'udienza sia fissata a non prima di sette giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, e ciò per consentire il diritto di difesa del debitore, fermo restando che in relazione alla complessità delle questioni sollevate il tribunale potrà estendere il termine.

Sempre al fine di garantire l'effettività del contraddittorio sembra opportuno importare dalla disciplina del concordato la previsione per cui il parere del commissario giudiziale (quando è stato nominato) è depositato in tempo utile affinché il debitore ne possa prendere visione; così, l'espressione "sentito il commissario" (art. 48, comma 4, ultimo periodo) va intesa come 'acquisito il parere'. Questa è decisamente la lettura preferibile anche se, in termini di legittimità del procedimento, non si può escludere che il tribunale – nei casi più semplici – inviti il commissario ad esprimere il parere direttamente all'udienza.

Quando occorre, il tribunale procede all'attività istruttoria assumendo (con eventuale delega ad un componente del collegio) anche i mezzi di prova richiesti dalle parti o disposti d'ufficio; fra questi non si può escludere una consulenza tecnica d'ufficio<sup>17</sup>, pur se è auspicabile che questo strumento sia utilizzato con parsimonia.

**5.** Il tribunale definisce il procedimento pronunciando sentenza (in luogo del decreto di cui all'art. 182-bis l.fall.) sia quando omologa gli accordi, sia quando respinge la domanda di omologazione, sia quando, respinta l'omologazione dichiara aperta la liquidazione giudiziale in presenza di una domanda ex art. 37 comma 2 da parte di un soggetto legittimato (art. 48 comma 6).

La sentenza che chiude il processo (e non solo quella di omologazione come l'art. 48 comma 5 lascerebbe intendere) deve essere notificata alle parti del procedimento e deve essere iscritta nel registro delle imprese, producendo effetto (a) dalle comunicazioni

---

<sup>15</sup> In questo caso si deve ritenere che subito dopo il deposito del ricorso il debitore provveda a depositare anche la prova delle notificazioni effettuate.

<sup>16</sup> F. SANTANGELI- M. CORTESE [2023]

<sup>17</sup> Trib. Lecce, 17 ottobre 2022, ddc.

previste nel codice di rito rispetto alle parti e (b) dalla iscrizione nel registro delle imprese rispetto ai terzi. Ma questa disposizione (art. 48, comma 6) vuole esprimere anche un ulteriore concetto e cioè quello della immediata produzione di effetti della sentenza<sup>18</sup>, senza che occorra attendere il termine per proporre reclamo o l'esaurimento delle impugnazioni.

**6.** Per come sono strutturati gli accordi di ristrutturazione la maggior parte dei dubbi sull'oggetto del giudizio di omologazione del concordato preventivo sfumano perché l'assetto negoziale spinge in modo decisivo verso la riconduzione all'oggetto tipico delle tutele autorizzatorie-omologatorie<sup>19</sup>, pur se il giudice di legittimità cataloga la decisione sull'efficacia pienamente decisoria.<sup>20</sup>

La soluzione non è smentita né dalla previsione della forma della sentenza, né dalla ricorribilità per cassazione del provvedimento (art. 51); questa, in particolare, è ampiamente giustificabile ai fini della stabilizzazione degli effetti, dato che questi a seguito della decisione del tribunale si riflettono anche sui terzi.

Anche se le opposizioni ampliano la sfera di cognizione del tribunale, non estendono l'oggetto dell'accertamento<sup>21</sup>, così si possono tranquillamente equiparare, *quoad effectum*, alle eccezioni. Oggetto dell'omologazione è l'accertamento in forza del quale un accordo intervenuto fra privati è idoneo a rimuovere lo stato di crisi di un'impresa liberando risorse per gli estranei. E ciò anche ed a maggior ragione nel caso degli accordi con efficacia estesa (art. 61) in cui è la pronuncia di omologazione a determinare la produzione degli effetti nei confronti dei terzi non aderenti in posizione omogenea, inserendosi nella fattispecie negoziale e divenendo parte di essa.

La sentenza di omologazione è funzionale a rendere efficace nei confronti dei terzi l'accordo stipulato fra imprenditore e creditori; così, trovano applicazione la causa di esonero dall'azione revocatoria nei limiti di cui all'art. 166, 3° co. lett. e), nonché i benefici dell'esenzione da alcune fattispecie di bancarotta.

Fra le parti gli accordi sono pienamente efficaci sin dalla loro stipulazione salvo che i contraenti non ne abbiano condizionato l'efficacia all'omologazione che funge, dunque, da *condicio iuris*. Pertanto, nulla esclude che il difetto di omologa non sia idoneo a travolgere la validità e la vincolatività degli accordi se questa è stata la volontà delle parti; proprio l'autonomia dell'accordo rispetto alla sua omologazione dovrebbe rilevare ai fini

---

<sup>18</sup> Cass., 19 novembre 2018, n. 29741, in *Fallimento*, 2019, 927.

<sup>19</sup> In senso contrario e cioè per una giurisdizione contenziosa v., BUCCARELLA [2013].

<sup>20</sup> Cass., sez. un., 27 dicembre 2016 n. 26989.

<sup>21</sup> NOCERA [2017]; BUCCARELLA [2013].

della deliberazione sullo stato d'insolvenza, nel senso che la richiesta di liquidazione giudiziale può essere respinta pur quando un accordo fra i creditori vi sia e sia tale da liberare risorse sufficienti per pagare i creditori estranei, anche se per una qualunque ragione l'accordo non sia stato omologato.

**7.** Una volta descritto il procedimento di omologazione occorre chiedersi quali siano le valutazioni che il tribunale deve compiere rispetto alla domanda del debitore e alle eventuali opposizioni.

La legge non indica quale debba essere il perimetro di verifica che compete al tribunale per omologare gli accordi; in assenza di regole dobbiamo rinviare ai principi e dunque il tribunale deve, in primo luogo, effettuare un riscontro della conformità della domanda alla legge, principiando dai profili processuali

In tale contesto il tribunale deve valutare con riferimento al ricorso: (i) la sussistenza della competenza territoriale ai sensi dell'art. 27; (ii) la assunzione della deliberazione ai sensi dell'art. 120-bis quando la domanda è presentata da una società o da altro imprenditore collettivo<sup>22</sup>; (iii) il deposito della domanda presso il registro delle imprese.

Con riferimento agli accordi, il tribunale deve valutare la c.d. "legalità sostanziale"<sup>23</sup> che comprende: (iv) il raggiungimento della soglia minima di adesioni a seconda della tipologia di accordo e della eventuale preventiva composizione negoziata<sup>24</sup>; (iv/a) se ci sono contestazioni sui crediti ai fini del raggiungimento della soglia la valutazione deve essere appunto compiuta in sede di omologazione<sup>25</sup>; (v) la presenza di una relazione di attestazione<sup>26</sup> (v/a) redatta da un professionista indipendente; (v/b) che contiene la dichiarazione di veridicità dei dati aziendali e (v/c) di fattibilità del piano – questa dovendosi intendere come idoneità del piano a correlarsi agli accordi con i creditori aderenti e a creare le risorse per soddisfare i creditori estranei in misura integrale alle scadenze -<sup>27</sup>. Se è vero che l'interesse primario coincide con quello dei creditori estranei, il

---

<sup>22</sup> D'ATTORRE [2022]

<sup>23</sup> Cass., 8 maggio 2019 n. 12064; DI MARZIO [2023]; FRASCAROLI SANTI [2009]

<sup>24</sup> Ai fini della soglia Trib. Ancona, 16 novembre 2021, ddc, ha correttamente escluso le adesioni condizionate.

<sup>25</sup> BUCCARELLA [2013]. Parimenti può essere oggetto di valutazione la presenza di un conflitto di interessi di un creditore, v., Trib. Prato, 30 marzo 2020, in Fallimento 2021, 537

<sup>26</sup> Sulla valutazione della attestazione in termini di coerenza v., Trib. Udine, 15 novembre 2021, ddc.; ma sulla minore intensità della attestazione v., Trib. Milano, 4 novembre 2021, ddc. Ovviamente, la decisione sull'omologazione non ha alcun impatto in termini di giudicato sulla esistenza e consistenza del credito, v., Cass., 24 maggio 2018, n. 12965.

<sup>27</sup> Trib. Bologna, 13 giugno 2023, ddc, secondo cui vi è necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio

solo fatto che i creditori aderenti abbiano sottoscritto gli accordi non esime il tribunale dal valutare che gli accordi siano effettivamente eseguibili, anche al lume di quanto stabilito nell'art. 58 (v., *infra*).

Nel caso degli "accordi agevolati" (art. 60) il tribunale deve valutare (a) che il debitore abbia rinunciato alla moratoria nel pagamento dei creditori estranei e (b) che non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui agli artt. 54 e 55.

Nel caso degli "accordi ad efficacia estesa" (art. 61) il tribunale valuta: (A) la presenza di un ampio e adeguato quadro informativo sulla situazione del debitore, con ostensione degli accordi conclusi o in fase di perfezionamento e invito a partecipare alle negoziazioni secondo buona fede; (B) l'accordo deve fondarsi su un piano di continuità aziendale (diretta o indiretta) e proprio i flussi della continuità debbono rappresentare, almeno in misura significativa, le risorse da destinare ai creditori; ciò significa che non possono essere esclusi atti di dismissione ma questi nell'economia generale del piano non saranno prevalenti; (C) la presenza di una maggioranza nella categoria con l'adesione di almeno il 75% (o 60% se l'accordo è preceduto dalla composizione negoziata) dei creditori inclusi-fermo restando che comunque la sommatoria degli aderenti deve oltrepassare la soglia del 60% dei crediti complessivi; (D) che gli effetti dell'accordo si trasmettono agli estranei a condizione ulteriore che il soddisfacimento previsto sia non inferiore all'esito prevedibile della liquidazione giudiziale; questa previsione potrebbe indurre a ritenere che il debitore debba osservare una regola di priorità nel soddisfacimento dei creditori e se così fosse si reintrodurrebbe il tema della concorsualità degli accordi di ristrutturazione; senonché, un conto è il giudizio di convenienza che è, sempre un giudizio di fatto, e altro conto è la presenza di un ordine di distribuzione verticale che, comunque, non c'è e se ci fosse riguarderebbe solo il rapporto fra creditori privilegiati e chirografari; (E) che se vi è un indebitamento bancario non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo l'efficacia dell'accordo può essere estesa agli altri creditori anche se non ricorre la continuità aziendale.

Come si nota, lo spettro di intervento del tribunale può essere assai intenso specie quando deve essere svolto il giudizio comparativo rispetto alla liquidazione giudiziale e non è

---

dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione. In questa prospettiva al tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma

soggetto alla sollecitazione di parte, dovendo i punti sopra elencati essere considerati requisiti di legalità degli accordi.<sup>28</sup>

**8.** Il controllo del tribunale diviene ancor più profondo quando negli accordi è inserita la proposta di transazione dei crediti fiscali e retributivi di cui all'art. 63 (attualmente non modificato).

La Legge 10 agosto 2023 n. 103 ha convertito con modificazioni il DL 13 giugno 2023 n. 69 introducendo, all'articolo 1 bis, disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi della direttiva UE 2019/1023.

La previgente disciplina in materia di omologazione forzata della transazione fiscale nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti consentiva al tribunale l'omologa degli stessi accordi anche in mancanza di adesione<sup>29</sup> da parte dell'erario o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l'adesione risultava determinante per il raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sulla base delle risultanze riportate nella relazione di un professionista indipendente, purché la proposta di soddisfacimento formulata dal debitore in favore dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali fosse più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

La nuova disciplina introdotta dalla Legge 103/2023 ha previsto ulteriori limiti all'omologazione forzata della transazione fiscale e contributiva nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti; limiti determinati da alcune letture giurisprudenziali che avevano svalutato tanto l'indebitamento non fiscale-previdenziale, quanto la misura irrisoria del soddisfacimento<sup>30</sup>; letture, però, non consolidate<sup>31</sup>.

In particolare, con le modifiche introdotte nuova disciplina, il tribunale può omologare (forzatamente) gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, soltanto quando l'accordo non abbia natura liquidatoria e purché il soddisfacimento dei creditori tributari e previdenziali sia pari almeno:

- (i) al 30% dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di

---

<sup>28</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023].

<sup>29</sup> La mancanza di adesione va intesa come comprensiva dell'espresso diniego, v., Trib. Catania, 31 marzo 2022, ddc; App. Catania, 13 luglio 2022, ddc; Trib. Palermo, 16 settembre 2021, ddc; Trib. Roma, 30 giugno 2021; Trib. Milano, 8 febbraio 2021, ddc; *contra*, Trib. Lecce, 17 ottobre 2022, ddc.

<sup>30</sup> Trib. Reggio Calabria, 9 giugno 2023, ra.

<sup>31</sup> Nel senso più rigoroso, v., Trib. Salerno, 23 gennaio 2023, ddc.

ristrutturazione dei debiti è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;

- (ii) al 40% dell'ammontare complessivo dei rispettivi crediti, incluse sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento proposta non eccede il periodo di dieci anni, se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione dei debiti è inferiore ad un quarto dell'importo complessivo dei crediti.

Permangono in ogni caso i limiti previsti dalla disciplina previgente, secondo cui la proposta di accordo deve essere conveniente per i creditori pubblici<sup>32</sup> rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (60%) e 60, comma 1 (30%), del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il comma 6 dell'art. 1 bis, dispone che le disposizioni introdotte dalla Legge 103/2023 si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva a quella di entrata in vigore del DL 69/2023, vale a dire alle proposte depositate dal 13 giugno 2023.

Il tribunale ai fini di effettuare la valutazione di congruità (convenienza<sup>33</sup> e soglia minima di soddisfacimento) deve prendere in considerazione o una transazione conclusa o almeno il decorso di novanta giorni da quando è stata presentata alla agenzia<sup>34</sup>.

Il controllo sia sulla decisività della mancata adesione ai fini del raggiungimento delle soglie, sia sulla effettiva convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale può essere svolto d'ufficio<sup>35</sup> anche in assenza dell'opposizione dell'ente.<sup>36</sup>

In ordine alla decisività a me pare che il quoziente di adesione spettante agli enti non vada considerato come una adesione forzata ma come una neutralizzazione del quoziente, sì che se il credito fiscale vale il 35% dell'indebitamento complessivo, si dovrà verificare se la soglia del 60% (o del 30% per gli accordi agevolati)<sup>37</sup> sia conseguita sul residuo 65% dell'indebitamento "generico".

**9.** Il Codice della crisi ha preso posizione su un tema ampiamente discusso e cioè quello degli eventi che sopravvengono alla omologazione. L'art. 58 CCII si occupa di disciplinare

---

<sup>32</sup> D'ATTORRE [2022]

<sup>33</sup> Per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione non basta un trattamento non peggiore, ma è richiesto un trattamento conveniente (e pertanto migliorativo) rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, v., FUZIO [2022]

<sup>34</sup> Trib. Roma, 14 Luglio 2023, il caso; Trib. Roma, 12 luglio 2023, ddc.; Trib. Bologna, 13 giugno 2023, ddc; Trib. Roma, 6 marzo 2023, ddc; Trib. Catania, 30 gennaio 2023, ddc; *contra* Trib. Ferrara, 21 giugno 2023, ddc

<sup>35</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

<sup>36</sup> Trib. Bologna, 13 giugno 2023, ddc

<sup>37</sup> FUZIO [2022], anche in ordine all'applicazione agli accordi ad efficacia estesa.

i casi per i quali sia necessario un adeguamento del procedimento per effetto di modifiche nella situazione economico, patrimoniale o finanziaria del debitore.

Può capitare, anche se l'ipotesi non è frequente stante la consueta rapidità di celebrazione del procedimento omologatorio, che dopo il deposito del ricorso e prima dell'omologazione intervengano modifiche sostanziali del piano rese necessarie dalla mutazione della situazione del debitore. In tal caso, per ragioni di economia processuale, il piano modificato deve essere ri-attestato e su di esso si debbono, di nuovo, raccogliere le adesioni dei creditori. Più precisamente, per effetto della modifica del piano, da un lato occorrerà riottenere il consenso dei creditori almeno al 60%, ma soprattutto si dovranno attuare le modificazioni degli accordi, fermo restando che se vi sono modifiche di questi (senza modifiche del piano), l'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

Assai più importante per frequenza statistica è il caso in cui si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano dopo l'omologazione.

La soluzione adottata dal legislatore sembra riferita al solo caso in cui si rendano necessarie modifiche del piano ma gli accordi restino eseguibili. Si pensi al caso in cui nel piano fosse prevista la dismissione di determinati cespiti e si riveli necessario procedere ad altre dismissioni; se la modifica del piano consente l'adempimento degli accordi originari, al fine di rendere coerente l'esecuzione del piano con le protezioni di cui all'art 166, il debitore deve apportare (unilateralmente) le necessarie modifiche al piano che devono essere oggetto di rinnovo dell'attestazione e questa dovrà contenere una nuova verifica dei dati aziendali e una nuova prognosi di fattibilità. Non è previsto un nuovo giudizio di omologazione ma – previa pubblicità sul registro delle imprese del nuovo piano e della nuova attestazione - ai creditori deve essere dato avviso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata per consentire loro - entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso - di proporre opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'art. 48. Con l'opposizione i creditori possono chiedere che le modifiche (unilaterali) vengano rese inefficaci, con conseguente ritorno all'accordo omologato (ma nei soli confronti del creditore opponente) che ove sia divenuto inattuabile potrà generare le reazioni dei creditori. Le forme di cui all'art. 48 per le opposizioni sono il deposito di una memoria (oppositiva) all'interno del procedimento unitario ma, in questo caso, mancando una domanda del debitore, l'opposizione alle modifiche non può che essere presentata con autonomo ricorso.

Diverso è il caso in cui il piano non possa essere realizzato ed occorra altresì modificare gli accordi con i creditori; in questo caso, poiché la modifica non può essere unilaterale, non

vi sono alternative ad una nuova negoziazione con i creditori e, dunque, sarà necessario attivare uno nuovo strumento, cioè un nuovo accordo di ristrutturazione<sup>38</sup> sempre che il debitore non ritenga di percorrere altre soluzioni.

**10.** Poiché è possibile introdurre anche accordi di ristrutturazione di gruppo (art. 284 comma 2) nelle varianti di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII - con unico ricorso fondato su di un piano unitario o su più piani reciprocamente collegati ed interferenti – occorre chiedersi, ai fini del giudizio di omologazione se siano dovuti controlli ulteriori. Nel ricorso devono essere enunciate le ragioni della maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani devono quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. Questi presupposti debbono certamente essere riscontrati dal tribunale anche in via officiosa.

Questa regola, però, pone diverse criticità una volta condiviso che la cifra portante degli accordi di ristrutturazione è l'assoluta libertà del debitore di distribuire le risorse come crede quando ottiene il consenso dei creditori, posto che i creditori non aderenti debbono essere soddisfatti per l'intero: sembra pertanto da escludersi una sovrapposizione del sindacato giudiziale rispetto alla valutazione operata dalle parti aderenti nella loro dimensione consensualistica<sup>39</sup>. Se guardiamo agli accordi di ristrutturazione notiamo che non è previsto alcun controllo sulla convenienza dell'accordo salvo che in due situazioni particolari: (i) nel caso degli accordi ad efficacia estesa (art. 61); (ii) nel caso degli accordi nei quali non vi sia la decisiva adesione degli enti previdenziali e delle agenzie fiscali (art. 63)<sup>40</sup>.

Con riferimento a queste due ipotesi è, dunque, possibile assumere che in presenza di un piano unitario, il creditore "trascinato" (cioè il creditore non aderente appartenente alla categoria aderente) possa contestare il trattamento che gli viene offerto dimostrando che la liquidazione giudiziale della singola impresa di cui è creditore gli avrebbe consentito una migliore *recovery*; così pure, i gestori dei crediti fiscali e previdenziali possono dimostrare che il credito sarebbe soddisfatto in misura superiore se la singola impresa fosse assoggettata alla liquidazione giudiziale.

---

<sup>38</sup> DI MARZIO [2023]; C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

<sup>39</sup> ABRIANI [2022]

<sup>40</sup> NIGRO [2020]

Messe in disparte queste ipotesi, il miglior soddisfacimento dei creditori e i benefici assicurati sono soltanto le ragioni che, se adeguatamente illustrate, possono spingere i creditori a prestare l'adesione.

Una volta che la legge impone che restino distinte le masse attive e passiva (art. 284, comma 3) non v'è dubbio che il computo delle adesioni (ai fini degli artt. 57, 60 e 61), e ciò ai fini del controllo omologatorio, debba avvenire per ciascuna entità. Tuttavia, tanto nel caso del piano unitario che di quelli collegati, le imprese possono chiedere nel ricorso per l'omologazione che sia regolato il mancato raggiungimento della soglia di adesioni: ovverosia, possono stabilire che l'intero accordo o tutti gli accordi non acquistino efficacia se non siano tutti omologati, oppure possono stabilire che l'accordo possa produrre effetti anche se non tutti gli accordi siano suscettibili di omologazione, a condizione che i piani e gli accordi omologabili non siano decisamente influenzati dalla mancata omologazione degli altri ed a condizione che non siano state compiute operazioni giustificabili solo nell'ambito dell'accordo di gruppo, soluzione che si giustifica per il differente perimetro dei diritti dei creditori.

Con le cautele appena segnalate è possibile prevedere che i piani interferenti e collegati possano appartenere a tipologie diverse (accordi agevolati, ad efficacia estesa e ordinari)<sup>41</sup>; anche il piano unitario può collegarsi a accordi di tipo diverso perché è utile ricordare che l'unitarietà riguarda il piano e non l'accordo.

Nel caso degli accordi di gruppo, il ricorso per omologazione, ai fini istruttori, deve includere informazioni di dettaglio sulla struttura del gruppo e deve essere accompagnato dal deposito del bilancio consolidato.

In ipotesi di opposizione da parte dei creditori non aderenti, il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa; la verifica della preferibilità dell'accordo di gruppo rispetto all'accordo monade può avvenire d'ufficio<sup>42</sup>, mentre è rimesso all'opposizione la verifica sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

**11.** Il procedimento di omologazione come abbiamo visto è disciplinato nell'art. 48 ma prende avvio con il ricorso ex art. 40.

---

<sup>41</sup> ABRIANI [2022]

<sup>42</sup> C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON [2023]

Tanto l'art. 40 che l'art. 48 contengono disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione ma nulla dicono a proposito dell'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; pertanto, occorre guardare all'art. 64-bis per verificare come funzioni il giudizio di omologazione nel piano. L'art. 64-bis richiama, innanzi tutto (v., comma 2), l'art. 40 quanto a modalità di introduzione della domanda; poi, l'art. 64-bis (v. comma 9) nel regolare il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione richiama l'art. 48, commi da 1° a 3. Di conseguenza, una volta riscontrata l'approvazione di tutte le classi, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti per decidere sulla richiesta di omologazione.

I creditori dissenzienti e gli interessati se vogliono contestare la richiesta di omologazione devono presentare un'opposizione entro i dieci giorni antecedenti all'udienza (termine perentorio), mentre cinque giorni prima deve essere depositato il parere finale del commissario giudiziale. Sulle opposizioni il debitore può contraddire depositando una memoria sino a due giorni prima: questi ultimi termini è ragionevole che siano reputati di natura ordinatoria in quanto, in tempi così ravvicinati, sono soltanto strumentali a consentire un ordinato contraddittorio tra le parti, fermo restando che il tribunale potrà valutare di concedere ulteriori termini in relazione alla complessità delle questioni trattate.<sup>43</sup>

All'esito dell'udienza il tribunale provvede con sentenza sulla domanda di omologazione<sup>44</sup> (già contenuta nella domanda introduttiva, come accade per tutti gli strumenti cui si accede tramite il ricorso al procedimento unitario).

**12.** Il tribunale all'esito del giudizio di omologazione deve effettuare un controllo sull'effettiva intervenuta approvazione da parte di tutte le classi e, se sollecitato anche da un solo creditore dissenziente, effettuare un *test* di convenienza tra il trattamento offerto e quello conseguibile in uno scenario di liquidazione giudiziale. Al giudizio di omologazione si può pervenire anche quando il debitore contesti il risultato della votazione e chieda che l'accertamento dell'esito della votazione venga assunto in quel contesto: anche in questo caso la scelta di procedere con l'omologazione, oppure cambiare strada e virare verso il concordato preventivo, è rimessa al debitore. Se il debitore ritiene che debbano essere riconteggiati i voti deve presentare una istanza – che si inserisce nel procedimento unitario ancora aperto<sup>45</sup> -

Al controllo del tribunale non si rinuncia neppure nel caso di approvazione all'unanimità. Poiché l'omologazione presuppone sempre, infatti, un procedimento che si sia svolto in

---

<sup>43</sup> CATALANO [2023]

<sup>44</sup> FABIANI-PAGNI, [2022].

<sup>45</sup> Ma in senso diverso v., MINAFRA [2023].

modo regolare, il tribunale dovrà, in ogni caso, verificare sia l'ammissibilità della proposta (data, *inter alia*, dalla previsione di almeno due classi, dalla omogeneità dei crediti inseriti in ciascuna classe e dal rispetto del pari trattamento interno alla classe) sia la regolarità del procedimento e tenuto conto della valenza generale dell'art. 7 anche la fattibilità del piano nei limiti della manifesta inattitudine a perseguire gli obiettivi prefissati.<sup>46</sup>

Il controllo di convenienza è un diritto individuale del creditore e può essere sollecitato, solo, con l'opposizione.

All'esito dell'udienza il tribunale provvede con sentenza sulla richiesta di omologazione.

Nel caso di mancata approvazione di tutte le classi il debitore, che non decida di chiedere la verifica dell'esito della votazione nel giudizio di omologazione, può giocare un'ultima carta e convertire la domanda di piano di ristrutturazione in domanda di concordato. Ciò consente di salvare gli effetti della prima domanda. Alla stessa situazione si può pervenire quando il debitore è avvertito della contestazione di un creditore nelle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 107 e intende paralizzare la potenziale opposizione modificando il piano e convertendolo in proposta concordataria, alla quale si applicheranno le regole di distribuzione del valore di cui all'art. 84. La domanda può essere modificata anche al di fuori di queste due ipotesi, nella logica della flessibilità tra gli strumenti immaginata dalla Direttiva 2019/1023.

Quando il debitore modifica la domanda deve rispettare alcune regole.

Innanzitutto, la modifica comporta la richiesta al tribunale di aprire la procedura di concordato, pronunciando il decreto previsto dall'art. 47.

In secondo luogo, i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà e la memoria contenente la modifica della domanda viene pubblicata nel registro delle imprese; dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli artt. 46, commi 1°, 2° e 3°, e 47, comma 2°, lett. c), nonché il Capo III del Titolo IV.

In terzo luogo, occorre tener conto del fatto che, a termini dell'art. 40, comma 10°, quando pende contemporaneamente il procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, avviato da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi che non provenga dalla composizione negoziata dev'essere proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza. Se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente, mentre successivamente alla prima udienza non può essere proposta neppure autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso, trattandosi della modifica di una domanda già

---

<sup>46</sup> D'ATTORRE [2022]

presentata (modifica intesa in senso lato e da non confondere con il tema della *mutatio libelli* se non per come è letta quando si predica che sono ammesse le cc.dd. domande complanari), i termini di decadenza previsti dall'art. 40, comma 10°, per il deposito del ricorso contenente la domanda nuova non operano. Infatti, la modifica della domanda potrà essere fatta senza altri limiti che non siano quelli determinati dal tempo della votazione (quando la conversione della domanda sia dovuta alla mancata approvazione della proposta e non ad una autonoma decisione del debitore) o dal tempo delle osservazioni ex art. 107, comma 4. Per altro verso, occorrerà tener conto del fatto che, a dispetto della presentazione della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la causa venga trattenuta in decisione sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale perché il tribunale ravvisa una delle ipotesi previste dall'art. 7.

Sino a che non sono iniziate le operazioni di voto il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione. Anche in questo caso, naturalmente, la modifica dovrà fare i conti con l'andamento del giudizio di apertura della liquidazione giudiziale eventualmente pendente.

L'art. 284 CCII non include tra gli strumenti di gruppo il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e quindi, ai fini anche dell'omologazione, si tratta, allora, di comprendere se la lacuna possa essere colmata con ricorso alla analogia o con il supporto di qualche richiamo normativo, oppure se l'istituto non sia praticabile nella crisi di gruppo.

Se il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è uno strumento che si pone nell'interludio tra il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione<sup>47</sup>, non appare agevole procedere con una interpretazione che si fondi sull'*analogia legis*, visto che non sapremmo, poi, se applicare l'art. 284 comma 2 o l'art. 285.

Quanto alla interpretazione che si fondi su richiami normativi testuali, l'unico appiglio sembra costituito dall'art. 40 che compare nell'art. 284 e che è il modo con il quale è presentato anche il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione; si tratta, però, di un appiglio assai fragile e tale da non poter essere ritenuto decisivo. Va, allora, preferita la soluzione negativa che, per vero, potrebbe essere superata in occasione di un decreto correttivo posto che non sembrano esservi incompatibilità di sistema per applicare una disciplina di gruppo anche a tale strumento.

**13.** Per effetto delle superiori considerazioni si può predicare che tanto la fase procedimentale dell'omologazione in senso stretto, quanto il contenuto del giudizio di

---

<sup>47</sup> Jorio [2023]; FABIANI [2023]

omologazione siano in larga parte nel segno della continuità rispetto alla legge fallimentare con alcuni aggiustamenti tecnici non decisivi. Le criticità e le questioni interpretative, però, si porranno probabilmente nelle relazioni tra questo giudizio e il suo contenitore dato dal procedimento unitario.

---

*Bibliografia essenziale*<sup>48</sup>

- N. ABRIANI, *La disciplina dei gruppi di imprese nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, ddc 2022
- N. ABRIANI, *Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*, ddc 2021
- A. NIGRO, *I gruppi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Notazioni generali*, in *I gruppi nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di D. Vattermoli, Pisa, 2020
- L. FUZIO, *I crediti tributari nelle procedure di composizione negoziata della crisi, nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, ddc
- F. DEL ROSSO – N. MINAFRA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Diritto della crisi d'impresa*, a cura di G. Trisoio Liuzzi, Bari, 2023
- N. MINAFRA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Diritto della crisi d'impresa*, a cura di G. Trisoio Liuzzi, Bari, 2023
- F. DI MARZIO, *Diritto dell'insolvenza*, Milano, 2023
- M.S. CATALANO, *I profili processuali*, in *Lineamenti di diritto della crisi e dell'insolvenza*, a cura di M. Irrera-F. Pasquariello- M. Perrino, Bologna, 2023
- A. Jorio, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2023
- G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2022
- M. FABIANI-I. PAGNI, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione*, in *Fallimento 2022*,
- C. CECHELLA, *sub art. 40*, in *Il codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di F. Santangeli, Milano, 2023
- F. Santangeli- M. Cortese, *sub art. 48*, in *Il codice della crisi e dell'insolvenza*, a cura di F. Santangeli, Milano, 2023
- M. FABIANI, *Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, Piacenza-Roma, 2023
- C. PAGLIGHI- E. STAUNOVO POLACCO- M.E. PILLON, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2023
- I.L. NOCERA, *Analisi civilistica degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2018
- G. BUCCARELLA, *I "nuovi" accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2013
- E. FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova, 2009
- L. MARCHEGIANI, *Gi accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Milano, 2012
- M. ONORATO, *Gli accordi concorsuali. Profili civilistici*, Pisa, 2017

---

<sup>48</sup> DDC > [dirittodellacrisi.it](http://dirittodellacrisi.it), RA > [ristrutturazioniazionali.it](http://ristrutturazioniazionali.it), ILCASO > [ilcaso.it](http://ilcaso.it)

T.M. UBERTAZZI, *Gli accordi per i risanamenti delle imprese in crisi. Profili civilistici*, Napoli, 2014

C. APPIO, *Gli accordi di ristrutturazione del debito*, Milano 2012